

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1995, N. 4

Modifica della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea" disposizioni per lo svolgimento di iniziative, progetti e attività di particolare interesse regionale^{1 2 3}

Art. 1 (*omissis*)⁴

Art. 2 (Ambito di applicazione della legge)

1. (*omissis*)⁵
2. (*omissis*)⁶
3. (*omissis*)⁷
4. (*omissis*)⁸
5. (*omissis*)^{9 10}

Art. 3 (Rapporto annuale sulle iniziative)

1. (*omissis*)¹¹

Art. 4 (Comitato regionale consultivo per le iniziative europee)

1. (*omissis*)¹²
2. (*omissis*)¹³

Art. 5 (Procedure amministrative)

1. (*omissis*)¹⁴

Art. 6 (Concessione di anticipi)

1. (*omissis*)¹⁵

Art. 7 (Iniziativa, progetti e attività di particolare interesse regionale)¹⁶

1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare annualmente in appositi capitoli nell'ambito del titolo 1 (spese correnti) e del titolo 2 (spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa i fondi necessari per lo svolgimento delle seguenti attività:¹⁷

- a) organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e celebrazioni pubbliche che abbiano particolare importanza per la Regione. La Regione può altresì

¹ In B.U. 4 luglio 1995, n. 31.

² Si veda la deliberazione della G.R. 2 maggio 2000, n. 586.

³ Rubrica modificata dall'art. 12, comma 1, della l.r. 21 luglio 2025, n. 5.

⁴ L'articolo 1 è stato stralciato a seguito del rinvio governativo.

⁵ Il comma 1 ha inserito nel primo comma dell'art. 2 della l.r. 2 maggio 1988, n. 10 le lettere c bis) e c ter).

⁶ Il comma 2 ha modificato la lettera d) del primo comma dell'art. 2 della l.r. 2 maggio 1988, n. 10.

⁷ Il comma 3 ha inserito nel primo comma dell'art. 2 della l.r. 2 maggio 1988, n. 10 le lettere e bis) ed e ter).

⁸ Il comma 4 ha modificato la lettera j) del primo comma dell'art. 2 della l.r. 2 maggio 1988, n. 10.

⁹ Riportato in nota a l.r. 10/1988.

¹⁰ Si veda la delib. della G.R. 2 maggio 2000, n. 586.

¹¹ Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 2 maggio 1988, n. 10.

¹² Sostituisce il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 2 maggio 1988, n. 10.

¹³ Sopprime il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 2 maggio 1988, n. 10.

¹⁴ Modifica il comma 1 dell'art. 7 della l.r. 2 maggio 1988, n. 10.

¹⁵ Aggiunge l'art. 7 bis nella l.r. 2 maggio 1988, n. 10.

¹⁶ Rubrica sostituita dall'art. 12, comma 2, della l.r. 21 luglio 2025, n. 5.

¹⁷ Comma modificato dall'art. 12, comma 3, della l.r. 21 luglio 2025, n. 5.

compartecipare o concedere patrocinio finanziario ad enti ed associazioni per la realizzazione delle suddette attività, previa emanazione di appositi criteri da approvare con deliberazione della Giunta regionale.¹⁸

- b) interventi per indagini, studi, rilevazioni e pubblicazione di riviste, nonché per l'acquisto, la pubblicazione e la traduzione di monografie e di altre opere di interesse regionale;
- c) adesione ad organizzazioni e ad enti economici e culturali;
- d) erogazione di sussidi per l'organizzazione, in ambito regionale, di mostre e manifestazioni artistiche, nonché di premi per l'incoraggiamento di artisti meritevoli;
- e) attribuzione di contributi per l'acquisto, la pubblicazione e la traduzione di monografie, di studi e di opere aventi interesse per la Regione, nonché premi e sussidi per studi ed opere concernenti argomenti regionali;
- f) interventi a favore di enti, associazioni e comitati per l'incremento di attività di interesse per la Regione, per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e celebrazioni pubbliche.

f-bis) accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, in relazione a iniziative, progetti e attività, che abbiano carattere promozionale o di particolare richiamo per il territorio regionale e che siano coerenti con le finalità del testo unificato di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1997, n. 4 (Modifica alla legge regionale 25 giugno 1995, n. 4, concernente "Modifica della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, 'Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea' e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale") e del relativo regolamento di esecuzione.¹⁹

2. Per le iniziative di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1, con apposito regolamento di esecuzione saranno dettate le norme per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici ivi previsti, nonché le altre modalità per l'attribuzione dei benefici stessi.

Art. 8 (Norma transitoria)

1. Nella prima applicazione della presente legge possono essere prese in considerazione, ai fini del finanziamento, anche le domande, complete della documentazione richiesta, presentate entro il 31 dicembre 1994, per le attività di cui al comma 1 dell'articolo 7, svoltesi nel corso dell'anno medesimo.

2. Il Comitato regionale consultivo per le iniziative europee così come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10, regolarmente costituito per la presente legislatura, decade a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 (Abrogazione di norme)

1. Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni legislative: gli articoli 5, 6, commi 4 e 6, 7, comma 2 e 8 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10.²⁰

Art. 10 (Disposizione finale)

1. (*omissis*)^{21 22}

Art. 11 (Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dalla lettera e ter) del comma 3 dell'articolo 2 viene quantificato, a carico dell'esercizio 1995, un onere di lire 2.400 milioni.

2. Per le finalità di cui alle lettere c bis) e c ter) del comma 1 dell'articolo 2 ed e bis) del comma 3 dell'articolo 2, viene quantificato un onere di lire 1.500 milioni, in ragione d'anno, a decorrere dal 1995.

¹⁸ Lett. a) così integrata dall'art. 2 della l.r. 26 aprile 1997, n. 4.

¹⁹ Lettera aggiunta dall'art. 12, comma 4, della l.r. 21 luglio 2025, n. 5.

²⁰ Si veda la delib. della G.R. 2 maggio 2000, n. 586.

²¹ Il presente articolo ha modificato la l.r. 10/1988.

²² Si veda la delib. della G.R. 2 maggio 2000, n. 586.

3. Per le finalità di cui agli articoli 7 e 8 viene valutato un onere di lire 1.310 milioni, in ragione d'anno, a decorrere dal 1995.

4. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 5.210 milioni, gravante sull'esercizio 1995, si provvede, per lire 1.010 milioni, con lo stanziamento iscritto ai capitoli di parte corrente del 1995 nn. 500, 510, 520, 600 e 605 che presentano sufficiente disponibilità, per lire 1.800 milioni, mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e per lire 2.400 milioni mediante riduzione dell'analogo fondo iscritto al capitolo n. 2.300 della spesa.

5. Relativamente ai commi 2 e 3, l'onere per gli esercizi successivi viene determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

Art. 12 (Testo unificato)

1. Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di Testo Unificato le norme contenute nella presente legge con le norme contenute nella legge regionale 2 maggio 1988, n. 10.²³

²³ Il testo unificato è stato adottato con D.P.G.R. 19 luglio 1995, n. 12/L. Successivamente, l'art. 4 l.r. 4/1997 ha disposto: "(Testo unificato) - 1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare in forma di testo unificato le norme contenute nella presente legge con le norme contenute nel testo unificato, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 1995, n. 12/L". Su tali basi è stato emanato il D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L.